

La scelta dell'affittuario da parte del curatore non è reclamabile se seguita dall'autorizzazione del giudice delegato

Tribunale di Brescia, 11 giugno 2015. Estensore Del Porto.

Fallimento – Affitto dell'azienda – Autorizzazione del Giudice delegato – Reclamo avverso precedente scelta dell'affittuario da parte del curatore – Inammissibilità

Il reclamo ex art. 36 l.f. avverso l'atto del curatore di scelta dell'affittuario va dichiarato inammissibile se proposto quando il giudice delegato aveva già autorizzato l'affitto dell'azienda in favore del soggetto preventivamente scelto dal curatore.

In casi in cui l'impugnazione è proposta successivamente all'autorizzazione del giudice delegato, all'affitto (successiva a sua volta alla scelta dell'affittuario già operata dal curatore), l'interpretazione della norma di cui all'art. 104-bis l.f. che appare preferibile impone di ritenere che l'unico reclamo esperibile è quello di cui all'art. 26 l.f. avverso il provvedimento del giudice delegato., che, autorizzando l'affitto dell'azienda al soggetto prescelto, necessariamente conferma la correttezza della scelta operata dal curatore.

(Massima a cura di Chiara Bosi – Riproduzione riservata)

Il g.del., sciogliendo la riserva che precede, nel procedimento di reclamo ex art. 36 l.f. proposto nel fallimento n. 23/2015 a carico di G.V. srl, osserva quanto segue.

1. Il reclamo ex art. 36 l.f. proposto da F. Immobiliare srl avverso l'atto del curatore di scelta dell'affittuario va dichiarato inammissibile, perché proposto quando il g.d aveva già autorizzato l'affitto dell'azienda in favore del soggetto preventivamente scelto dal curatore.

L'art. 104-bis l.f., difatti, al 2° comma, attribuisce espressamente al curatore la scelta dell'affittuario, prevedendo tuttavia (al 1° comma) la necessaria autorizzazione del g.d. all'affitto dell'azienda (e la specifica autorizzazione contemplata dalla norma, che si aggiunge a quella prevista in termini generali dall'art. 104-ter, u.co., l.f., appare ispirata proprio all'esigenza di uno specifico controllo preventivo sulla correttezza della rilevante scelta gestionale operata dal curatore).

Ne deriva che, (quantomeno) in casi quale quello in esame in cui l'impugnazione è proposta successivamente all'autorizzazione del g.d. all'affitto (successiva a sua volta alla scelta dell'affittuario già operata dal curatore), l'interpretazione della norma di cui all'art. 104-bis l.f. che appare preferibile impone di ritenere che l'unico reclamo esperibile è

quello di cui all'art. 26 l.f. avverso il provvedimento del g.d., che, autorizzando l'affitto dell'azienda al soggetto prescelto, necessariamente conferma la correttezza della scelta operata dal curatore.

2. In ogni caso, andrebbe rilevato il difetto di un interesse attuale della reclamante a coltivare l'impugnazione ex art. 36 l.f. avverso la scelta del curatore.

Il provvedimento autorizzativo è stato difatti, come ricordato, già emesso dal g.d. e il relativo reclamo ex art. 26 l.f. risulta respinto dal tribunale (l'odierna reclamante ha preannunciato, in sede di discussione orale in udienza, la propria intenzione di non proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, per ovvie ragioni di concreta utilità pratica); l'eventuale accoglimento del presente reclamo non risulterebbe quindi idoneo a determinare la caducazione del provvedimento del g.d. ormai definitivo (in argomento, si veda Cass. 1344/2011, che, nell'affrontare un caso che presenta elementi di affinità con quello in esame, esclude l'attualità dell'interesse all'impugnazione di colui che abbia proposto opposizione esecutiva avverso il provvedimento del g.e. di diniego della sospensione della vendita, essendo stato pronunciato, nel frattempo, il decreto di trasferimento dell'immobile e non risultando quest'ultimo provvedimento impugnato).

3. Nel merito, questo giudice non potrebbe che ribadire quanto già sinteticamente espresso col proprio provvedimento in data 21.4.2015, che ha autorizzato l'affitto dell'azienda.

In tema di reclamo avverso un atto discrezionale del curatore (in quel caso: diniego di sospensione della vendita ex art. 107, 4° comma, l.f.) la corte di legittimità (Cass. 5203/2014) ha di recente precisato che il vizio di violazione di legge (l'unico contemplato dall'art. 36 l.f.) ricorre solo quando la scelta operata dal curatore appaia fondata "su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie", restando sottratta, in caso contrario, al sindacato giurisdizionale.

Situazione che non ricorre nel caso in esame, in cui la scelta dell'affittuario operata dal curatore si fonda, in definitiva, sulla sostanziale sfiducia nei confronti della candidata F. Immobiliare srl, società che fa capo alla medesima figura imprenditoriale cui fa capo anche la società fallita, la cui condotta – anche pregressa – è oggetto di specifiche e condivisibili censure (circostanza questa che, solo accennata dal curatore nella "motivata individuazione del migliore affittuario", risulta più compiutamente sviluppata nella presente sede di reclamo).

4. Le ulteriori violazioni lamentate dalla reclamante (paragrafo 2 del reclamo) integrerebbero, all'evidenza, mere irregolarità, inidonee a determinare un vizio del procedimento (lato sensu) liquidatorio.

5. Quanto poi all'indubbia accelerazione impressa dal curatore alle operazioni di stipula del contratto d'affitto d'azienda, va rilevato che tale condotta trova palese giustificazione nella natura stagionale dell'attività dell'azienda affittata e nella conseguente necessità della tempestiva

consegna della stessa all'affittuario, indispensabile per il puntuale avvio delle laboriose attività preliminari alla apertura del parco senza ritardo rispetto all'imminente inizio della stagione estiva (tale esigenza era stata peraltro concordemente segnalata da tutti i soggetti interessati all'affitto nella fase che ha preceduto la pubblicazione dei bandi di gara).

Le medesime ragioni d'urgenza giustificano inoltre la scelta del curatore di non prendere in considerazione eventuali rilanci quanto alla misura del canone offerto (in argomento, si veda Cass. 5203/2014 citata).

Col che va escluso che le condotte del curatore successive all'autorizzazione concessa integrino una violazione di legge, censurabile ex art. 36 l.f..

6. Il reclamo va perciò dichiarato inammissibile, restando assorbite le istanze istruttorie delle parti, con compensazione integrale delle spese del procedimento, giustificata dall'obbiettiva controvertibilità delle questioni, anche processuali, trattate.

Si comunichi.

Brescia 11.6.2015

Il g.d.

Raffaele Del Porto